

Tabella di raccordo **Adeguamento programmatico prioritario**

Prevenzione incendi **Scuole e Asilo nido**

D.M. 21 Marzo 2018

Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):

n.	Attività	Categoria		
		A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992.

Adeguamento normativa antincendio per gli asili nido:

Le indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014	livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014	livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.
---	---	--

Adeguamento scaduto il 31.12.2017

Adeguamento scaduto il 31.12.2017

- punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12 *scaduto 31.12.2017*
- punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8; *scadenza 7 ottobre 2019*
- per i restanti punti del 13.5 del Titolo III. 2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. *Scadenza 7 ottobre 2022*

Legenda cromatica

	livello di priorità a)
	livello di priorità b)
	livello di priorità c)

DECRETO 16 LUGLIO 2014: RTV PREVENZIONE INCENDI ASILI

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone)



N.	N.*	ATTIVITA'	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C
67	ex 85	<p>Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;</p> <p>Asili nido con oltre 30 persone presenti.</p>	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone




Tabella 1 Raccordo DM 28 marzo 2018 e RTV D.M. 26 agosto 1992

SCUOLE	D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"		Data scaduta	DM 21 marzo 2018
	Punto	Descrizione		Livello di Priorità
	7.1 2°co. lett. a) e b)	[...] L'impianto elettrico di sicurezza , deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone: a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.	31.12.2017	Livello di Priorità a
	8	Sistemi di allarme	31.12.2017	Livello di Priorità a
	9.2.	Estintori	31.12.2017	Livello di Priorità a
	10	Segnaletica di sicurezza	31.12.2017	Livello di Priorità a
	12	Norme di esercizio A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. 12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 12.2. È fatto divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza	31.12.2017	Livello di Priorità a

Fonti:

- Decreto 21 marzo 2018 Ministero dell'Interno, Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido, indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola
- D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
- Decreto 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido